

I Jolly in pillole

Il dipendente pubblico, genitore di un figlio fino a tre anni, può chiedere il trasferimento temporaneo in una sede "limitrofa" alla residenza familiare

Corte Costituzionale, Sent. n. 99 del 2024



a cura di Simona Anzani

Ratio del trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici (genitori di figli minori di tre anni)

Il **trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici che siano genitori di figli minori di tre anni**, previsto dall'art. 42-bis, comma 1, del d.lgs. 151/01 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità):

- ha lo scopo di **favorire la ricomposizione dei nuclei familiari** nei **primissimi anni di vita dei figli**, se i genitori vivono separati per esigenze lavorative;
- ha la funzione di **agevolare la cura dei minori nella primissima infanzia**, proteggendo quindi i valori della **famiglia**, e più in generale della **genitorialità**, tutelati dall'art. **30 della Costituzione** e dal successivo **art. 31**.

Motivazioni della pronuncia

- **Non è ragionevole e contrasta con l'art. 3 Cost. consentire il trasferimento temporaneo solo nella provincia o regione in cui lavora l'altro genitore**, poiché tale limitazione non assicura una tutela adeguata in favore di quei nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quelle in cui è stata fissata la residenza familiare.
- L'ipotesi della sede di lavoro in province o regioni diverse rispetto a quella della residenza familiare, infatti, di uno o di entrambi i genitori, è **un'ipotesi ormai consueta, anche grazie alle nuove modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative (attraverso le nuove tecnologie) ed ai sistemi di trasporto.**
- In tali casi appare conforme alla finalità dell'istituto del trasferimento temporaneo **consentire almeno a uno dei genitori di lavorare, nel primo triennio di vita del figlio, in una sede che si trova nella regione o nella provincia in cui è stata fissata la residenza della famiglia e in cui è domiciliato il minore** (ai sensi dell'art. 45, comma secondo, del codice civile).

Motivazioni della pronuncia

La Corte Costituzionale vede nell'ampliamento dell'ambito del trasferimento temporaneo:

- una **maggiore coerenza** con la finalità di **protezione della famiglia** e di **sostegno all'infanzia**;
- la **rispondenza** all'esigenza di **preservare la più ampia autonomia dei genitori** nelle **scelte** concernenti la **definizione dell'indirizzo familiare**.

Dispositivo

La Corte costituzionale, dunque, con la sentenza n. 99 del 2024, ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale dell'art. 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151** (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), nella parte in cui prevede che **il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età**, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata **nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa**», **anziché** «ad una sede di servizio ubicata nella **stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia** o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa».

Link alla pronuncia

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:99



“Grazie per l’attenzione

Mi trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1bORtLA>

<https://www.facebook.com/groups/rassegnagiuridica>

Simona Anzani